

FACOR srl

Statuto

Articolo 1

DENOMINAZIONE

1. É costituita una società a responsabilità limitata denominata "FACOR SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", abbreviabile, ove consentito, in "FACOR SRL".
2. La società opera quale società a partecipazione mista pubblica privata ai sensi dell'Articolo 17 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" quale gestore delle farmacie comunali del Comune di Correggio, in virtù della concessione aggiudicata tramite la apposita procedura selettiva "a doppio oggetto", comprensiva della selezione del/i socio/i privato/i.

Articolo 2

SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

La Sede è nel Comune di Correggio (RE) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese.

Gli amministratori hanno facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali, o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato.

Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie. Quest'ultime delibere, in quanto modifiche statutarie, rientrano nella competenza dell'assemblea dei soci.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Registro Imprese; a tale domicilio vanno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto.

Il domicilio degli amministratori e del sindaco unico e/o dei sindaci e/o del revisore legale dei conti, se nominati, è quello da essi dichiarato nell'atto di nomina.

Per eventuali variazioni sarà onere dell'amministratore, del sindaco, e/o del revisore comunicare il cambiamento del proprio domicilio all'organo amministrativo della società il quale dovrà tenere a disposizione di amministratori, sindaco unico e/o sindaci e/o revisore legale dei conti o soci l'elenco così aggiornato dei domicili che pertanto dovrà essere dai medesimi liberamente consultabile.

Articolo 3

DURATA

La durata è fissata al 31/12/2050 (trentun dicembre duemilacinquanta), salvo proroga o anticipato scioglimento da parte dell'assemblea dei soci.

Articolo 4

OGGETTO

La società ha per oggetto la gestione di farmacie di cui il titolare sia il Comune di Correggio, secondo le direttive impartite dalla stessa Amministrazione Comunale, per il perseguimento degli obiettivi strategici approvati con apposito atto deliberativo.

In particolare, nell'ambito di quanto sopra, la società si propone di svolgere attività di:

- Preparazione e vendita al pubblico di medicinali, specialità, prodotti e/o articoli farmaceutici e prodotti e/o articoli farmaceutici in genere;
- Commercio di sostanze e prodotti chimici, di articoli sanitari in genere, di articoli e prodotti per l'infanzia, di articoli e prodotti per la cura, l'igiene e la bellezza della persona, di articoli e prodotti per l'alimentazione umana, di alimenti dietetici per l'infanzia, gli anziani e gli ammalati, di acque minerali medicamentose, di strumenti e di articoli igienico-sanitari, ortopedici e chirurgici, dell'omeopatia e dell'erboristeria, di articoli sanitari, della puericultura e per l'infanzia, articoli di profumeria e cosmesi, per la pulizia della casa e l'igiene della persona, apparecchi e protesi ortopedici, ottica ed occhiali coprenti con lenti neutre e correttive, apparecchi acustici, prodotti per l'enologia, liquori, spiriti ed essenze, elisir ed amari medicamentosi a base di ricostituente, energetico, digestivo, articoli di abbigliamento per neonati, calzature fisiologiche, ortopediche e correttive, alimenti vitaminici per piccoli animali, prodotti apistici, prodotti dietetici vegetali preconfezionati;
- La produzione e la vendita di prodotti magistrali, officinali, galenici, cosmetici ed erboristici, nonché la preparazione e/o la dispensazione dei prodotti alimentari e non alimentari (art. 5, D.Lgs n. 114/1998) compatibili con l'esercizio della farmacia;
- Ogni altro tipo d'attività per la produzione e la dispensazione finale di beni, consentite dalla concessione sanitaria e dall'autorizzazione commerciale per l'esercizio di farmacia e per la prestazione di servizi in entrambe le aree di attività;
- Il noleggio di apparecchi ed articoli sanitari in genere;
- L'effettuazione di analisi non mediche, con o senza l'utilizzo di apposite attrezzature ed apparecchiature nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente;
- L'erogazione di servizi accessori, con le sole limitazioni previste dalla vigente normativa.

Nella gestione dell'impresa la società potrà assumere in locazione e/o affitto immobili, aziende, macchinari e attrezzature in genere di terzi.

La società può compiere tutti gli atti occorrenti per l'attuazione dell'oggetto sociale, nel rispetto delle indicazioni e degli obiettivi strategici assegnati

dall'Amministrazione Comunale di Correggio, così tra l'altro, e a titolo meramente esemplificativo e senza pretesa alcuna di esaustività:

- Compiere operazioni commerciali ed industriali, bancarie, ipotecarie ed immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;
- Ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
- Assumere, con attività esercitata non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie in altre società di capitali o imprese costituite o costituende aventi scopi affini, analoghi o comunque connessi al proprio sia direttamente che indirettamente, con espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti previsti dal D.Lgs 01 settembre 1993 n. 385 e dalle ulteriori leggi in materia;
- Partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 5

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di euro 52.000,00 (cinquantaduemila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 c.c.

Articolo 6

VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) conformemente alle disposizioni di legge in materia, in forza di deliberazioni dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo e nel rispetto della normativa e procedure di settore relativamente alle società miste pubblico - private.

In caso di decisioni di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, sono ammessi tutti i conferimenti, anche diversi dal denaro, consentiti dalla legge e spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. È attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente, nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi individuati mediante le procedure di cui alla normativa vigente.

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del Sindaco Unico o del Collegio Sindacale o del Revisore se nominato, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare da relativo verbale.

Articolo 7

VERSAMENTI E FINANZIAMENTI SOCI

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare nel rispetto della normativa di settore.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 cod. civ.

Articolo 8

PARTECIPAZIONI

Potranno essere soci della società, oltre al Comune di Correggio, solo le persone fisiche iscritte all'albo professionale dei farmacisti; questi ultimi dovranno prestare la propria attività presso la società in qualità di soci d'opera.

In mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale al valore dei conferimenti effettuati.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Articolo 9

Soci

1. Il capitale sociale della Società è detenuto dal Comune di Correggio, in misura non inferiore al **46%** (quarantasei per cento) e da uno o più Soci a capitale privato, allo scopo di qualificare la società come a partecipazione mista pubblico – privata ai sensi dell'art.17 D.L.175 del 19 agosto 2016.

2. La quota complessiva di partecipazione dei Soci Privati non può essere inferiore al 30% (trenta per cento) del capitale sociale, a norma dell'art. 17 D.Lgs. 175/2016, né superiore al **54%** (cinquantaquattro per cento).

3. I Soci Privati sono selezionati con procedura ad evidenza pubblica e possiedono i requisiti di qualificazione previsti da norme legali o regolamentari in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita a norma dell'art. 17 D.Lgs.175/2016.

La durata della partecipazione alla società del Socio Privato non può essere superiore alla durata della concessione di cui risulta affidataria la società. Il socio privato cessa dalla sua qualità di socio altresì in caso di risoluzione del contratto di servizio e/o in caso di revoca dell'affidamento e/o in caso di decadenza dall'affidamento; in tal caso la sua quota verrà acquistata dal Socio pubblico ovvero dovranno essere cedute al diverso soggetto indicato dal Socio pubblico.

In caso di acquisto di quote da parte di un socio operativo, quale aggiudicatario di procedura ad evidenza pubblica cosiddetta a doppio oggetto, la qualità di socio operativo è strettamente e inscindibilmente legata all'affidamento del servizio disciplinato dal relativo contratto di servizio.

Il rispetto di tutti gli obblighi e l'adempimento di tutte le attività previsti in sede di affidamento del servizio e nel relativo contratto di servizio, compresi gli specifici compiti operativi, costituiscono prestazione accessoria del socio operativo e pertanto le quote del socio operativo possono essere trasferite con le modalità di cui articolo 2345 Codice Civile, comma 2.

Il contenuto, la durata, le modalità di detta prestazione accessoria sono meglio determinati nel contratto di servizio che, ai soli fini e per gli effetti dell'articolo 2345 Codice Civile, deve ritenersi parte integrante e sostanziale del presente statuto.

Per l'intera durata dell'affidamento deve permanere la qualità di socio operativo, salvo l'esercizio del diritto di recesso secondo i criteri e le modalità di liquidazione del socio privato determinati nel bando di gara/lettera d'invito e nel contratto di impegno del socio operativo nonché previsti dal presente statuto.

Al termine della durata dell'affidamento o in ogni caso di perdita della qualità di socio operativo dovuta a decadenza dall'affidamento e/o in ogni altro caso di risoluzione del contratto di servizio e/o in caso di revoca dell'affidamento, il socio privato ha l'obbligo di cedere la propria quota al Socio pubblico ovvero al nuovo socio privato che sarà individuato con una nuova procedura di gara indetta dal Socio pubblico secondo la vigente normativa in materia, fermo restando il diritto alla liquidazione della propria quota secondo i criteri e le modalità di liquidazione determinati nel bando di gara/lettera d'invito e nel contratto di impegno del socio privato operativo

Articolo 10

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

TRASFERIMENTO MORTIS CAUSA

Nel caso di trasferimento mortis causa delle quote, agli eredi sarà liquidata entro 6 mesi la quota del de cuius sulla base del patrimonio netto della società risultante da apposita situazione patrimoniale redatta con riferimento ad una

data non anteriore a quattro mesi della data del decesso con conseguente riproporzionale riduzione del capitale sociale.

TRASFERIMENTO PER ATTO TRA VIVI

Nel caso di trasferimento per atto tra vivi spetta agli altri soci, sulla base delle risultanze del Registro Imprese, il diritto di prelazione.

Il trasferimento delle quote per atto inter vivos a titolo oneroso tra soci può essere unicamente autorizzato dal Comune di Correggio, nel rispetto delle norme di legge e statutarie e del contratto di servizio.

Il trasferimento per atto tra vivi a titolo oneroso di tutta o parte della quota a terzi (comunque persone fisiche iscritte all'albo professionale dei farmacisti che dovranno prestare attività presso la società), rimane subordinato alla normativa di legge e al mancato esercizio dell'eventuale diritto di prelazione da parte degli altri soci secondo i termini di seguito indicati.

PRELAZIONE

È riconosciuto agli altri soci il diritto di prelazione da esercitarsi con le seguenti modalità:

- Il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione, dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata o via PEC all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del SOCIO cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il corrispettivo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, quanto prima e comunque entro venti giorni dal ricevimento della raccomandata o della pec, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:
 - a) Ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data (risultante dal timbro postale) in cui ha ricevuto la comunicazione dell'offerta dall'organo amministrativo o a mezzo pec entro il medesimo termine dalla ricezione della comunicazione dell'offerta;
 - b) La partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data di cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente a mezzo raccomandata o via PEC da inviarsi entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento;
- Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute;

- Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene, fatti salvi i limiti di partecipazione statutariamente previsti;
- Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci;
- Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;
- Qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà tenuto a trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato in apposita comunicazione dell'ente pubblico previo esperimento delle procedure di legge;
- la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro; il prezzo dovrà essere determinato in modo che esso rifletta il valore di mercato della quota al tempo della cessione e, a tal fine, dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, della sua posizione di mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie;

Il diritto di prelazione spetta ai soci sia quando s'intenda trasferire la partecipazione a terzi estranei alla compagine sociale sia quando s'intenda trasferire la partecipazione a soggetti che sono già soci.

Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, lo stesso non avrà effetto verso la società e l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi e dei diritti patrimoniali.

Per "trasferimento per atto tra vivi" ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende qualsiasi negozio inter vivos, a titolo oneroso o gratuito, concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di dette quote o diritti, nonché dei diritti di opzione alla sottoscrizione di quote rinvenienti da aumenti di capitale (ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento d'azienda), in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette quote o diritti.

Articolo 11

RECESSO DEL SOCIO

CASI DI RECESSO

Il diritto di recesso compete nei casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

MODALITA' DI ESERCIZIO DEL RECESSO

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere spedita all'Organo Amministrativo mediante PEC entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione. La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

La lettera raccomandata di cui sopra dovrà indicare le generalità del socio recedente, il suo domicilio nonché l'ammontare della partecipazione di cui è titolare.

Articolo 12

ESCLUSIONE DEL SOCIO PRIVATO

CASI DI ESCLUSIONE

L'esclusione del Socio Privato può essere disposta dall'Assemblea della Società per ipotesi specifiche di giusta causa ai sensi dell'art. 2473-bis c.c., tra le quali sono ricomprese le seguenti:

- a. gravi inadempienze in ordine all'assolvimento delle obbligazioni derivanti dal presente Statuto e dai patti parasociali stipulati con il socio Comune di Correggio;
- b. sopravvenuta perdita dei requisiti che hanno determinato l'aggiudicazione a suo favore della procedura competitiva ad evidenza pubblica indetta per la scelta del Socio Privato;
- c. sopravvenuta inefficacia, per causa a chiunque imputabile, del provvedimento di selezione del Socio Privato adottato a seguito di procedura ad evidenza pubblica e/o di tutti gli atti ad esso conseguenti;
- d. grave turbativa all'ordinato e proficuo svolgimento dell'attività sociale ed al rapporto tra i soci e con gli amministratori, anche mediante la promozione di azioni, con rilevanza interna e/o esterna, che si rivelino essere infondate e pretestuose;
- e. socio che abbia perso la qualifica di farmacista o sia stato cancellato dall'Albo dei farmacisti;
- f. socio che risulti essere già o diviene, a sua volta, socio di altre società titolari di farmacia o che, in qualunque modo, si venga a trovare in una situazione di incompatibilità prevista dall'art. 8 della Legge 362/1991;

- g. socio che eserciti, successivamente alla data di costituzione della società, per conto proprio o di terzi, un'attività concorrente con quella della società, salvo il consenso scritto degli altri soci;
- h. socio che sia dichiarato interdetto o inabilitato o che sia divenuto beneficiario di amministrazione di sostegno, il tutto con decisione definitiva;
- i. socio che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato (ovvero in alternativa con sentenza di primo grado) ad una pena detentiva superiore a cinque anni;
- j. socio che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- k. socio che sia stato destinatario di provvedimento giudiziale o disciplinare di interdizione, anche temporanea, alla professione di farmacista;
- l. socio che acquisisca, successivamente alla data di costituzione della società, direttamente o indirettamente, senza il consenso degli altri soci, la maggioranza del capitale di società concorrente;
- m. socio che abbia acquistato o trasferito la propria partecipazione sociale in violazione delle clausole statutarie che prevedano limitazioni alla circolazione delle partecipazioni;
- n. azioni del socio che arrechino pregiudizio ai beni della società o che utilizzino beni appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società.

L'esclusione va deliberata dall'Assemblea sociale e per la liquidazione della quota al socio escluso occorre fare riferimento agli stessi criteri previsti dall'art. 2473 C.C.

Il Socio ha diritto di partecipare all'Assemblea che deliberi della sua esclusione ma non ha diritto di voto.

La deliberazione di esclusione deve essere notificata, a cura degli amministratori, al Socio escluso che non abbia partecipato alla relativa assemblea.

RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE DEL SOCIO RECEDUTO O ESCLUSO

I Soci che recedono o che sono esclusi dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso al fine è determinato secondo i criteri e le modalità di liquidazione determinati nel bando di gara/lettera d'invito e nel contratto di impegno del socio privato operativo.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 180 giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci, oppure da parte di un terzo individuato tramite gara ad evidenza pubblica in conformità alla normativa e allo statuto.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili. In tal caso la partecipazione del socio receduto o escluso si accrescerà proporzionalmente alle partecipazioni degli altri soci.

In mancanza di riserve disponibili, andrà ridotto in misura corrispondente il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 C.C. e, qualora sulla base di esso, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto o escluso la società viene posta in liquidazione.

Articolo 13

DECISIONE DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la loro revoca;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge del Sindaco unico o dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale o del revisore e la loro revoca;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo (e/o statuto) e/o le decisioni dei soci per le quali è richiamata la modalità richiesta per la modifica dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) lo scioglimento e la liquidazione della società, nonché la revoca dello stato di liquidazione;

Con riferimento alle materie di cui alle lettere d), e), f) oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, ovvero con riferimento alle materie di cui all'art. 2482 bis, le decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare di cui al successivo art. 11.

In ogni altro caso, invece, le decisioni dei soci possono essere adottate, oltre che con il metodo assembleare, anche con il metodo della consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Ogni socio, a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Non possono partecipare alle decisioni, sia che esse vengano adottate con il metodo assembleare sia che esse vengano adottate con il metodo della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto, i soci morosi (ai sensi del- l'art. 2466 c.c) ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Articolo 14

DECISIONE DEI SOCI: METODO ASSEMBLEARE

A) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge e dal presente Statuto, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

L'organo amministrativo deve, altresì, convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci, che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda sono stati indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è, però, ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Registro Imprese (nel caso di convocazione a mezzo posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino agli atti della società, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e il Sindaco unico o i Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o il sindaco unico o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

B) INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO

Possono intervenire all'assemblea i soci, cui spetta il diritto di voto.

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

In caso di partecipazioni sociali intestate a società fiduciarie italiane operanti ai sensi della Legge 1966/1939 e successive modificazioni ed integrazioni il voto potrà essere esercitato in maniera divergente in esecuzione di eventuali istruzioni divergenti di differenti fiducianti.

C) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2372 C.C.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

D) PRESIDENZA ASSEMBLEA

La presidenza dell'assemblea secondo i sistemi di amministrazione compete:

- all'amministratore unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza od impedimento del presidente, nell'ordine: al vice presidente e all'amministratore delegato, se nominati. Qualora né gli uni, né gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, il Presidente, fra i presenti. L'assemblea nomina un segretario anche non socio, e se lo crede opportuno due scrutatori anche estranei.
- Spetta al Presidente dell'assemblea verificare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti (e, pertanto, l'esclusione dall'assemblea dei non legittimati), dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

E) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Fatte salve le disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze, l'assemblea è regolarmente costituita e delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino una maggioranza superiore ad almeno la metà del capitale sociale.

Nei casi di approvazione del bilancio e distribuzione degli utili, assunzione di mutui o prestiti, scelta circa il sistema di amministrazione e, nel caso di Consiglio, la fissazione del numero dei membri, modificazioni dello statuto e di delibere che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una modificazione dei diritti dei soci, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o disservizi.

Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni devono essere presentate ai sensi e nei termini di legge.

La trascrizione delle delibere assembleari nel libro delle decisioni dei soci che la società deve tenere a norma dell'art. 2478 c.c., nei casi in cui non è previsto il deposito nel Registro delle Imprese, dovrà essere effettuata a cura dell'organo amministrativo entro il termine massimo di cinque giorni dalla avvenuta riunione, al fine di consentire il decorrere del termine previsto dall'art. 2479-ter c.c.

F) SISTEMI DI VOTAZIONE

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale.

In ogni caso il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti

G) VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci

H) AUDIO/VIDEO ASSEMBLEA

E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli interventi di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Articolo 15

DECISIONI DEI SOCI: METODO DELLA CONSULTAZIONE SCRITTA E/O DEL CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Le decisioni dei soci possono essere adottate, anche, mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Tale metodo, come precisato nell'art.10 del presente statuto, è utilizzabile in alternativa al metodo assembleare sopradescritto all'art. 11 ferme restando le limitazioni di cui ai citati articoli.

Nel caso si opti per il metodo della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovranno risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire, all'indirizzo comunicato dagli interessati e risultante dal Registro Imprese, con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresa la posta elettronica.

Ogni socio, a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino una maggioranza superiore ad. almeno la metà del capitale sociale.

La decisione dei soci, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alla compagine sociale alla data dell'inizio della procedura; qualora nel frattempo intervengano mutamenti nella compagine sociale, il nuovo socio, che sia legittimato ad esercitare il diritto di voto ai sensi del presente statuto, potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cessato che non abbia ancora espresso alcuna volontà.

Articolo 16

AMMINISTRAZIONE

La durata in carica dell'organo amministrativo, che può essere anche a tempo indeterminato, è stabilita con decisione dei soci.

La Società può essere amministrata:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri.

La scelta circa il sistema di amministrazione e, nel caso di Consiglio, la fissazione del numero dei membri è rimessa alla decisione dei soci.

I componenti dell'organo amministrativo:

- a) possono essere anche non soci;
- b) non possono essere nominati, e, se nominati, decadono d'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 C.C.;
- c) durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dai soci all'atto di nomina, e, comunque fino a revoca o dimissione;
- d) in caso di nomina a tempo indeterminato, possono essere revocati in ogni momento, senza necessità di motivazione, senza preavviso e senza indennizzo;
- e) sono rieleggibili;
- f) possono essere cooptati nell'osservanza dell'art. 2386 del C.C.;
- g) sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del C.C., salvo autorizzazione dell'assemblea;

Se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero organo amministrativo e l'Assemblea dei Soci deve subito, entro sette giorni, procedere alla nomina di nuovi amministratori secondo quanto stabilito nel presente articolo.

In tal caso gli amministratori restano in carica per la convocazione dell'assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Articolo 17

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: METODO COLLEGIALE

quando la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione il suo funzionamento è così regolato:

A. PRESIDENZA E NOMINE

Il presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Comune di Correggio.

Nel caso in cui il consiglio di amministrazione risultasse composto da tre membri, compete al comune di Correggio la nomina di un ulteriore consigliere, oltre a quello che assume la qualifica di presidente.

Nel caso di un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, compete al comune di Correggio la nomina di ulteriori due consiglieri, oltre a quello che assume la qualifica di presidente.

Gli amministratori nominati dal Socio pubblico sono revocabili e sostituibili in ogni momento dal Socio pubblico stesso. Qualora vengano a mancare uno o più degli amministratori designati dal Socio pubblico spetterà allo stesso la nomina diretta del o dei sostituti.

Il Consiglio elegge poi fra i suoi membri un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

B. RIUNIONI

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove purché in Italia) tutte le volte che il presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure da almeno due sindaci o dal sindaco unico, se nominati.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e il Sindaco unico o tutti i Sindaci se nominati.

Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal vice presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere designato dal consiglio stesso.

Il Consiglio di amministrazione può tenere le sue riunioni in audio videoconferenza o in sola audio conferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

C. DELIBERAZIONI

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti.

Occorrerà, tuttavia, la presenza e il voto favorevole dell'unanimità degli amministratori per le deliberazioni riguardanti:

- deleghe di poteri, nomina e sostituzione del direttore, sempre e comunque nella persona di uno dei soci privati, anche eventualmente dipendente.
- assunzione/licenziamento di personale dipendente.

Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza.

D. VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato ai sensi del successivo paragrafo identificato con la lettera "E", devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

E. DELEGA DI POTERI

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri o a uno o più amministratori delegati, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381 C.C. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.

Le cariche di presidente (o di vice) e di amministratore delegato sono cumulabili.

Articolo 18

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: METODO DELLA CONSULTAZIONE SCRITTA E/O DEL CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, le decisioni dello stesso, possono anche essere adottate, in alternativa al metodo collegiale, mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, salvo per le materie indicate dall'art. 2475 C.C., ultimo comma, per le quali occorre necessariamente la delibera collegiale nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 14 del presente statuto.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovranno risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione degli Amministratori consenzienti;
- l'indicazione degli Amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti gli Amministratori, sia consenzienti che astenuti che contrari, con la precisazione che la mancata sottoscrizione equivale a voto contrario;

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovranno risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli amministratori i quali entro i due giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione degli amministratori entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresa la posta elettronica.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

La decisione degli Amministratori, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

Gli Amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi col metodo collegiale. Anche una tale decisione va presa con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Articolo 19

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'amministrazione della società è affidata all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione.

Se l'amministrazione è conferita a un Amministratore Unico, questi è investito dei poteri per la gestione ordinaria della società e vengono, invece, tassativamente riservate alla competenza dell'assemblea dei soci e, dunque, sottratti alla competenza dell'amministratore unico tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

Se l'amministrazione è conferita a un Consiglio di Amministrazione, questo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e, più segnatamente, gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano, per legge o per statuto, riservate all'assemblea dei soci.

L'organo amministrativo è tenuto a riferire al Consiglio Comunale del Comune di Correggio, con cadenza periodica e comunque su richiesta del Socio pubblico, anche tramite audizione nella sede delle Commissioni Consiliari competenti, in merito all'andamento generale della gestione del servizio pubblico oggetto della società.

Gli uffici comunali competenti potranno, nell'ambito del controllo sugli adempimenti del socio operativo industriale, richiedere alla Società ulteriori dettagli rispetto alle relazioni trimestrali degli organi delegati.

Articolo 20

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

La rappresentanza generale della società è attribuita come per legge.

In ogni caso la rappresentanza legale della società spetta all'Amministratore Unico, o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei casi di sua assenza o impedimento, all'eventuale vice presidente, nonché agli eventuali amministratori delegati nei limiti delle deleghe loro conferite o, in mancanza di questi, al consigliere più anziano.

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici determinandone le mansioni, le eventuali retribuzioni e le conseguenti responsabilità nonché procuratori speciali per determinati atti o per categorie di atti e direttori tecnici nel caso in cui occorra.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico deve delegare la direzione della farmacia a uno dei suoi soci farmacisti iscritto all'albo ed in possesso del requisito di idoneità previsto dall'art.12 della Legge 2 aprile

1968, n. 475, ovvero, in caso di indisponibilità da parte di questi, ad un farmacista che sia ugualmente iscritto all'albo ed in possesso del requisito di idoneità previsto dall'art.12 della Legge 2 aprile 1968, n. 475.

Articolo 21

COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

L'incarico di amministratore si intende oneroso, salvo diversa decisione dei soci all'atto della nomina.

L'assemblea potrà assegnare ai membri del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico un compenso annuale in misura fissa o proporzionale agli utili ed eventualmente un'indennità per la cessazione del rapporto da costituirsi mediante accantonamenti annuali la cui quantificazione è demandata all'assemblea ordinaria che potrà deliberare su detta materia anche nel corso del mandato.

Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare emolumenti per gli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi ed in conformità della previsione di cui all'art. 2389, III comma, C.C. E' in facoltà dei soci determinare, con propria decisione, un importo massimo dei suddetti emolumenti da attribuire agli amministratori muniti di particolari cariche, in ogni caso con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 22

AMMINISTRATORE UNICO

Quando l'amministrazione della società è affidata all'Amministratore unico, questi è nominato dal Comune di Correggio e riunisce tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo presidente.

Articolo 23

ORGANO DI CONTROLLO E/O DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Quale organo di controllo e/o di revisione legale dei conti, i soci possono alternativamente nominare:

- il Collegio Sindacale, che dovrà essere nominato e che opererà ai sensi del successivo art. 21;
- (i) un Sindaco Unico e/o (ii) un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale, che dovrà essere nominato/a e che opererà ai sensi del successivo art. 22.

La nomina (i) dell'organo di controllo e/o (ii) del Revisore legale dei conti o della società di revisione legale è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 C.C.. Anche in questo caso (i) l'organo di controllo e/o (ii) il Revisore legale dei conti o la società di revisione legale verrà nominato/a ed opererà ai sensi dei successivi artt. 21, 22.

Se istituito/a, (i) l'organo di controllo e/o (ii) il Revisore legale dei conti o la società di revisione legale potrà essere nello stesso modo soppresso/a se non obbligatorio/a per legge.

All'organo di controllo si applicano, inoltre, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di Collegio Sindacale previste per le società per azioni.

Articolo 24

COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso. Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403/bis cod. civ. e inoltre, salvo quanto previsto dal successivo art. 22, esercita la revisione legale dei conti. Se investito anche della funzione della revisione legale dei conti il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro. La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Le riunioni dei Sindaci potranno tenersi anche per audio conferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni previste al precedente art. 14 per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

Si applicano, inoltre, in quanto compatibili le disposizioni di cui agli artt. 2406, 2407 C.C..

Articolo 25

SINDACO UNICO/REVISORE/SOCIETA' DI REVISIONE

In alternativa al Collegio Sindacale, la revisione legale dei conti della società può essere esercitata da un Sindaco Unico ovvero da un Revisore legale dei conti o società di revisione legale iscritto/a nell'apposito registro.

Non può essere nominato alla carica di Sindaco unico ovvero di Revisore legale dei conti e, se nominato, decade dall'incarico, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 C.C..

Il corrispettivo del Sindaco Unico ovvero del Revisore legale dei conti o della società di revisione legale è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del relativo ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Si applicano le ulteriori disposizioni di legge in materia.

Articolo 26

ESERCIZIO SOCIALE – BILANCI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

Al fine di consentire al Socio Pubblico di esercitare l'attività di controllo prevista dall'art. 147-quater del D. Lgs. 267/2000 e s.m., la società si attiene alle specifiche direttive emanate dal Comune di Correggio, trasmettendo tempestivamente tutti gli atti, le informazioni e i documenti contabili richiesti dagli uffici comunali.

Articolo 27

UTILI

Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale; possono altresì essere distribuiti utili in natura.

Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi.

Articolo 28

SCIoglimento LIQUIDAZIONE

Allo scadere della durata della società, la Società dovrà essere messa in liquidazione.

Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei Soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

In tal caso, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente statuto, l'assemblea, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 C.C. e, pertanto, i liquidatori potranno compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente Statuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487-ter C.C.

Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile (artt. 2484 e s.s.).

Articolo 29

COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica ufficialmente depositato presso la sede della società e risultante dai libri sociali, utilizzandosi all'uopo:

- a) il libro delle decisioni degli amministratori, per l'indirizzo di posta elettronica dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;
- b) il libro delle decisioni del sindaco unico o del collegio sindacale per l'indirizzo di posta elettronica del sindaco unico, dei sindaci e del revisore contabile;
- c) il libro delle decisioni dei possessori di titoli di debito, per l'indirizzo di posta elettronica dei possessori di titoli di debito e del loro rappresentante comune.

Tutte le comunicazioni, per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

Ogni qualvolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario.

Articolo 29

FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia che sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente il foro stabilito dalla legge in relazione al luogo ove la società ha la propria sede legale.

Articolo 30

DISPOSIZIONI VARIE E RINVIO

Si precisa che:

- le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale;
- ai fini delle disposizioni del presente statuto si ha riguardo a coloro che rivestono la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio (o titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro delle Imprese;
- per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata;
- essendo la presente società caratterizzata prevalentemente da elementi capitalistici, propri delle società di capitali, nel caso in cui la normativa in tema di società a responsabilità limitata si dovesse rivelare insufficiente a colmare eventuali lacune di disciplina, si applicheranno, in quanto compatibili le norme in tema di società per azioni.